

Tribunale di Torino sent. n. 514/2013

Dirigenti Scolastici – Art. 673, D.Lgs. 297/94 - Valutazione del servizio prestato all'estero dopo il 2001 – Non sussiste

La fattispecie decisa dalla sentenza in commento riguarda l'applicabilità delle disposizioni dettate dall'art. 673, D.Lgs. 297/94, nei confronti dei Dirigenti Scolastici che abbiano prestato servizio all'estero dopo il 2001, ossia in epoca successiva alla stipula del CCNL 2000/01, disciplinante l'Area V della dirigenza scolastica.

Agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio del personale della scuola, la citata norma prevedeva la c.d. supervalutazione del servizio prestato all'estero calcolato per i primi due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo.

A seguito dell'introduzione dell'area V della dirigenza scolastica e relativo CCNL che all'art. 39 ha provveduto ad abrogare la progressione stipendiale per anzianità, l'istituto in parola non trova più applicazione nei confronti di quel personale (area dirigenza) che abbia prestato servizio all'estero dopo l'abolizione delle progressioni stipendiali.

Rimane comunque ferma la rilevanza del servizio prestato all'estero ai fini del trattamento di quiescenza a richiesta dell'interessato.

R.G.L. n. 10916/2011

Sent. N. **519/13**

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE LAVORO

Depos. **28 FEB. 2013**

VERBALE dell'UDIENZA di DISCUSSIONE (art.420 c.p.c.) nella causa iscritta al R.G.L.

n. 10916/2011 promossa da:

ass. avv. [REDACTED]

- PARTE RICORRENTE -

CONTRO

MIUR - USR del Piemonte

ass. ex art. 417 bis c.p.c.

- PARTE CONVENUTA -

OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.

All'udienza del 20 luglio 2012, innanzi al Giudice [REDACTED] comparono l'avv.

[REDACTED] per la ricorrente e la [REDACTED] per il MIUR.

Le parti richiamano le conclusioni.

Il giudice, vista la difesa di parte convenuta, dispone l'escussione di un funzionario al fine di accertare le conseguenze economiche di un'eventuale pronuncia favorevole alla ricorrente, rinvia per l'incumbente all'udienza del 6 dicembre 2012 h. 11,00.

Il Giudice

Dr.ssa [REDACTED]

- OTTISIS -

?

All'udienza del 28 febbraio 2013 innanzi al Giudice del Lavoro, [REDACTED],
compaiono la ricorrente personalmente assistita dall'avv. [REDACTED], per il Miur la dott.ssa
[REDACTED]

I Procuratori delle parti richiamano le conclusioni in atti, parte convenuta insiste sulla
condanna alle spese della ricorrente.

Il giudice, all'esito della discussione pronunzia la presente sentenza ex art. 429 c.p.c.,
redatta in calce al verbale d'udienza, contenente il dispositivo e la seguente esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO

rilevato che:

- la ricorrente conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto alla valutazione delle maggiorazioni di anzianità per il servizio prestato all'estero, come previsto dal R.D. n. 740 del 1940, trasfuso nel D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 673, al fine dello stipendio e dell'indennità di funzione, dell'inquadramento nelle posizioni stipendiali corrispondenti all'anzianità di servizio maturata per effetto della supervalutazione, ai fini del ricalcolo della retribuzione individuale di anzianità di cui agli artt. 37 e 39 del C.C.N.L. dirigenti scolastici del 18 ottobre 2001, nel periodo da maggio 2002 a febbraio 2011, con condanna del Ministero alla ricostruzione della carriera retributiva nonché al pagamento degli emolumenti arretrati;
- l'Amministrazione chiedeva il rigetto del ricorso, affermando che le norme invocate dalla ricorrente erano applicabili soltanto al personale docente, ma non ai dirigenti scolastici, il cui rapporto di lavoro risultava disciplinato dall'apposito C.C.N.L. che statuiva l'onnicomprensività del trattamento economico erogato;
- la giurisprudenza di legittimità afferma che *"In tema di personale docente, l'attribuzione anticipata delle maggiorazioni economiche previste dall'art. 673 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 per il personale che presta la propria attività all'estero comporta uno stabile mutamento dell'anzianità giuridica ed economica ai fini della progressione in carriera e del corrispondente trattamento economica di posizione utile"*.



per la pensione, dovendo escludersi che essa riguardi la sola accelerazione di un beneficio economico destinato a riassorbirsi con i futuri passaggi di classi di stipendio, posto che in tal modo si verificherebbero situazioni di disparità di trattamento ingiustificate a vantaggio di chi, essendo pervenuto all'ultima classe di stipendio, si vedrebbe consolidato il maturato economico rispetto a chi è collocato in classi economiche di passaggio.", sent. n. 14629 del 17/06/2010; che "In tema di personale docente, il beneficio previsto dall'art. 673, comma 1, d.lgs. n. 297 del 1994, secondo il quale il servizio di ruolo prestato all'estero è calcolato, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo, comporta una permanente maggiore anzianità ai fini solo economici - ossia per gli scatti di anzianità o per altre forme di progressione economica in ragione della mera anzianità di servizio - e non è suscettibile di riassorbimento al passaggio - per anzianità - del dipendente ad un successivo livello retributivo attesa l'assenza di una espressa limitazione normativa del beneficio.", SU, sent. n. 16632 del 29/07/2011;

- in esito all'istruttoria risultava provato che la ricorrente percepiva la retribuzione individuale di anzianità in quanto personale ex direttiva, importo calcolato al 31 dicembre 2000, data in cui la ricorrente non aveva ancora prestato servizio all'estero;
- la RIA permetteva al personale ex direttiva di conservare la retribuzione maturata in base agli anni di anzianità, in genere superiore a quella poi riconosciuta dal CCNL dirigenti;
- il CCNL relativo al personale dirigente del 1° marzo 2002, applicata con decorrenza dal 1° settembre 2000, non prevedeva progressioni economiche stipendiali in ragione dell'anzianità di servizio, o differenza di quanto previsto dal CCNL applicabile agli insegnanti e al personale ATA. La sopravvalutazione del servizio prestato all'estero incideva soltanto sulla pensione (e sulla buonuscita a domanda dell'interessato previo riscatto), ma non determinava un aumento dello stipendio tabellare. Le norme collettive sancivano il carattere onnicomprensivo del trattamento economico, che remunerava "tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai dirigenti" (art. 52), e per il servizio prestato all'estero prevedevano l'applicabilità soltanto del trattamento economico composto da stipendio tabellare, RIA ove acquisita, retribuzione di posizione parte fissa e parte variabile e retribuzione di risultato (art. 48);

R.G. n. 10916/2011

- la domanda deve pertanto essere respinta;
- la novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite;

P.Q.M.

visto l'art. 429 c.p.c.

- respinge il ricorso proposto da [redacted] contro il MIUR - USR Piemonte;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Torino, il 28 febbraio ~~2012~~ 2013

IL GIUDICE

dott.ssa [redacted]

[Handwritten signature]

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Copia conforme all'originale

Torino,

- 7 GIU. 2013

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Maria Teresa CESTERANIS

[Handwritten signature]

